

● NUOVE REGOLE DAL 1° GENNAIO 2012. TERMINE PER ADERIRE FISSATO AL 15 FEBBRAIO

Deroga alla Direttiva nitrati, tutto quello che c'è da sapere

In Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto sarà possibile elevare la dose di azoto zootecnico fino a 250 kg/ha/anno. Ma solo a determinate condizioni



Alle aziende che presentano domanda di deroga si chiede di migliorare la gestione degli effluenti

di **Giuseppe Bonazzi,**
Paolo Mantovi

Dopo lunga trattativa, la Commissione europea ha concesso all'Italia una deroga al limite dei 170 kg/ha/anno di azoto zootecnico della Direttiva nitrati (91/676/Cee). La decisione, in corso di adozione, riguarda la possibilità di elevare la dose di azoto di origine zootecnica sino a 250 kg/ha/anno nelle zone vulnerabili da nitrati con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, a specifiche condizioni.

La bozza di decisione è stata approvata il 4 ottobre scorso nella seduta del Comitato nitrati, organo consultivo della Commissione dove ogni Stato membro è rappresentato, senza alcun voto contrario e con la sola astensione di Lussemburgo e Svezia, e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2012. L'adesione alla deroga è volontaria e alle aziende che vogliono beneficiarne viene chiesto di migliorare la gestione agronomica degli effluenti, con applicazioni concentrate soprattutto nella stagione primaverile, con tecniche a bassa emissione, su colture a stagione di crescita prolungata e con grado elevato di asportazione dell'azoto.

Chi può chiedere la deroga

La deroga può essere concessa, su base individuale, a singole aziende che ne faranno domanda, appartenenti alle seguenti tipologie:

- con allevamento bovino da latte;
- con allevamento bovino da carne;
- con allevamento suinicolo;
- aziende agricole senza allevamento che utilizzano, nell'ambito della comunicazione prevista dai programmi d'azione regionali, effluenti suinicoli o bovini, anche sottoposti a trattamenti.

Il caso del centro interaziendale

Il caso di un centro interaziendale che tratti liquami suinicoli e/o bovini con produzione di biogas non è espressamente affrontato nella decisione della Commissione. Sulla base degli esiti della discussione con la Commissione europea si può ipotizzare che il centro interaziendale possa provvedere alla predisposizione della richiesta di deroga per conto di ciascuno dei conferenti e degli utilizzatori degli effluenti interessati. Questi ultimi mantengono, comunque, la responsabilità individuale sulle modalità di utilizzo conformemente alle condizioni stabilite dalla decisione. Le Regioni stabiliranno se lo stesso centro interaziendale che effettua l'utilizzazione agronomica con propria comunicazione possa avere titolo alla deroga in quanto si configura come singola azienda agricola.

Modalità della richiesta di deroga

Si è stabilito che gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga presentino ri-

Le principali condizioni necessarie per operare in deroga

Tipo di effluenti	Bovini (letame o liquame) o suini
Capacità di stoccaggio	A norma dei Programmi d'azione
Trattamenti	Separazione solido/liquido per i liquami suini
Uso effluenti	Prevalente in periodo primaverile, con tecniche a bassa emissione La frazione solida dei liquami suini deve uscire dall'azienda
Colture	Su almeno il 70% della sau aziendale colture come prati, doppie colture, mais FAO 600-700 (raccolta degli stocchi obbligatoria)
Irrigazione	Deve essere praticabile sulle colture da deroga

AGRONOMIA

APPROFONDIMENTO

Compiti delle Autorità competenti

Il lavoro da compiere per l'applicazione della deroga si preannuncia impegnativo non tanto per le aziende che vorranno aderire, ma soprattutto per le Autorità competenti che dovranno mettere in atto il sistema di adesione e controllo.

Le Autorità competenti, da individuare da parte delle Regioni, dovranno garantire che tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo e dovranno predisporre un programma di ispezioni in loco. Come specificato nella decisione di deroga, le ispezioni dovranno interessare almeno il 5% delle aziende agricole a cui è stata accordata una deroga e l'1% delle operazioni di trasporto di effluenti zootecnici. Qualora la verifica indichi un mancato rispetto delle condizioni per la deroga, gli agricoltori interessati vengono esclusi dal regime di deroga a partire dall'anno successivo.


Sarà compito delle Autorità competenti anche elaborare e aggiornare mappe sull'applicazione della deroga, istituire e mantenere in uso una rete di monitoraggio delle acque per la verifica degli effetti della deroga e siti di monitoraggio della dinamica dell'azoto e del fosforo nei suoli, sia in aree con aziende in regime di deroga, sia in aree con aziende non beneficiarie della deroga, per comparare le due situazioni.

L'ammoniaca e le altre emissioni derivanti dai trattamenti di separazione del liquame suino devono essere monitorate dalle Autorità competenti su impianti rappresentativi da loro stesse individuati, per stabilire un inventario delle emissioni.

Ogni anno le Autorità competenti dovranno presentare alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni derivate dall'attività di controllo e monitoraggio.

chiesta alle Autorità competenti entro il 15 febbraio di ogni anno. La domanda dovrà essere corredata da un impegno scritto a rispettare le condizioni che saranno riportate nel piano di fertilizzazione; questo non è altro che il Piano di utilizzazione agronomica (Pua) che già ora gli allevatori presentano e che dovrà

Schema tipo della deroga concessa per le Regioni del Nord Italia



Almeno il 70% della sau aziendale deve essere investita con le colture indicate nel box verde.

essere allegato alla domanda. Presumibilmente, in caso di conferma del Piano di utilizzazione agronomica presentato l'anno precedente, potrà valere per ogni nuovo anno una semplice comunicazione di assenza di variazioni.

Le Regioni stabiliranno quali sono le Autorità competenti cui indirizzare la domanda, le modalità operative e prepareranno la modulistica apposita.

Gestione dei terreni in deroga

Nelle aziende che intendono beneficiare della deroga almeno il 70% della sau deve essere coltivato con colture a stagione di crescita prolungata e con grado elevato di asportazione dell'azoto, quali:

- **prati permanenti o temporanei** (il termine temporaneo in genere si riferisce a un periodo inferiore a 4 anni). Devono comprendere non più del 50% di specie azotofissatrici come le leguminose. Ciò significa che la superficie a medicaio non potrà essere considerata utile a costituire il 70% di sau dedicata alle colture «da deroga», almeno per i primi anni dall'impianto. Potrà esserlo se e quando la percentuale di graminacee diventerà prevalente. Per i primi anni il medicaio potrà essere considerato parte del 30% di sau non dedicata alle colture «da deroga». Altra condizione inserita nella decisione di deroga riguarda la rottura dei prati temporanei, che potrà avvenire soltanto in primavera, e la semina della coltura seguente, che dovrà avvenire non oltre le due settimane successive. Quest'ultima dovrà essere una coltura ad alta asportazione di azoto e nel caso di successione al prato permanente non potrà essere concimata;
- **mais a maturazione tardiva.** È stato così definito il mais di classe FAO 600-700, seminato da metà marzo all'inizio

di aprile, con un ciclo di crescita di almeno 145-150 giorni. La raccolta e l'asportazione dal campo dovranno riguardare l'intera pianta, vale a dire sia la granello sia gli stocchi, per garantire la condizione di grado elevato di asportazione dell'azoto;

- **mais o sorgo seguito da erbaio invernale** (ad esempio erbaio di loiessa o cereali autunno-vernini). L'erbaio invernale dovrà essere seminato entro due settimane dalla raccolta del mais/sorgo e raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais/sorgo;
- **cereale vernino seguito da erbaio estivo** (ad esempio erbaio di mais, sorgo, setaria o panico). L'erbaio estivo dovrà essere seminato entro due settimane dalla raccolta del cereale vernino, e raccolto non prima di due settimane dalla semina del cereale vernino.

Quali effluenti e come utilizzarli

Gli effluenti zootecnici che possono essere utilizzati dall'azienda in deroga sono:

- **effluenti bovini (letami e liquami)**, tal quali o digeriti anaerobicamente o anche trattati per ridurre il contenuto di azoto;
- **frazioni chiarificate di effluenti suinicoli** risultanti da trattamento di separazione solido/liquido, anche digeriti anaerobicamente. Tale frazione chiarificata dovrà avere un rapporto tra azoto e anidride fosforica (N/P₂O₅) uguale o superiore a 2,5, per garantire una fertilizzazione equilibrata alle colture, senza eccessi di fosforo che rischierebbe di accumularsi nei terreni che ricevono i liquami suini.

Questo rapporto può essere ottenuto con separatori a compressione elicoidale o a rulli contrapposti, oppure con altri dispositivi in grado di garantire prestazioni analoghe o superiori. Il fatto di

considerare le eccedenze di fosforo ai terreni come problema è dovuto in modo particolare all'applicazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/Ce), che viene ormai considerata assieme alla direttiva nitrati (91/676/Cee).

Sono ammesse alla deroga anche frazioni chiarificate di effluenti suinicoli, risultanti dalla separazione di cui sopra, sottoposte a ulteriori trattamenti finalizzati alla riduzione del contenuto di azoto, purché il rapporto N/P₂O₅ si mantenga uguale o superiore a 2,5. Il liquame così trattato, qualora il tenore di azoto risulti inferiore al 30% del contenuto di azoto dell'effluente tal quale, dovrà essere utilizzato solo su suoli non salini o a bassa salinità.

La frazione solida risultante dal trattamento di separazione di liquami suinicoli tal quali, o anche digeriti anaerobicamente, e che concentra in sé buona parte del fosforo e della sostanza organica dei liquami suini, deve essere stabilizzata (è da supporre che possa bastare la formazione di cumuli arieggiati su platea e sotto tettoia) e applicata fuori dall'azienda in deroga.

L'efficienza di utilizzo dell'azoto è considerata elevata quando è pari al 65% per i liquami e al 50% per l'effluente solido.

Perché ciò sia garantito - questa la principale richiesta posta dalla Commissione europea nel corso della trattativa - i liquami dovranno essere applicati mediante tecniche di distribuzione atte a contenere le emissioni in atmosfera (per iniezione, spandimento a raso, ecc.), mentre l'effluente solido deve essere interrato entro 24 ore (escluse le distribuzioni sui prati).

Inoltre, almeno i due terzi del quantitativo di azoto da effluente zootecnico devono essere utilizzati entro il 30 giugno di ogni anno. Ciò significa che per le aziende che si candidano a entrare in regime di deroga le autonomie di stoccaggio oggi richieste potranno essere sufficienti. Faranno eccezione le aziende che si orientano ad assetti colturali semplificati, tipo monocoltura di mais, che dovranno possedere stoccaggi di capacità superiore ai 180 giorni.

Documenti necessari

Ogni anno, entro il 15 febbraio, l'azienda agricola in deroga deve redigere un piano di fertilizzazione i cui contenuti ricalcano quelli dei ben noti Pua oggi in vigore. Vediamoli in dettaglio.

● **Il documento deve contenere informazioni su numero di capi, tipologia di stabulazione, caratteristiche dell'effluente prima e dopo l'eventuale tratta-**

APPROFONDIMENTO

Pollina e orticole escluse dalla deroga

Restano esclusi dalla concessione della deroga gli allevamenti avicoli e le aziende orticole per i quali la discussione per l'inserimento si è protratta a lungo ma senza successo.

Allevamenti avicoli. Le ragioni di questa esclusione sono di carattere esclusivamente tecnico e sono dovute alle caratteristiche chimiche della pollina. È impossibile, infatti, dimostrare che aumentando la dose di applicazione dell'azoto contenuto nelle deiezioni avicole oltre i 170 kg/ha/anno, non aumenti in modo eccessivo il quantitativo di fosforo apportato alle colture. Nella pollina, infatti, il rapporto N/P₂O₅ è tale per cui già a 170 kg/ha di azoto il fosforo apportato va oltre il fabbisogno di qualsiasi coltura. Hanno contribuito alla rigidità della posizione della Commissione anche i dati sulle dotazioni di fosforo nei terreni agricoli delle quattro regioni padane, già oltre il livello «elevato» dal punto di vista agronomico (20 mg/kg come P Olsen) in circa il 30-50% dei suoli di pianura a seconda della regione.

Orticole di pieno campo. Un'altra tipologia di azienda che aveva, se-

condo il gruppo di lavoro italiano, tutti i requisiti per accedere al regime di deroga era quella specializzata nelle produzioni orticole di pieno campo e che spesso utilizza letame bovino ai fini fertilizzanti. La Commissione, pur riconoscendo la validità concettuale delle argomentazioni, non ha ritenuto sufficienti gli elementi tecnico-scientifici prodotti a supporto, dimostranti l'alta asportazione di azoto di queste colture e l'esiguità dei rilasci. Ha giocato a sfavore anche il fatto che questa tipologia aziendale è molto lontana dallo schema delle deroghe fino a ora concesse agli altri Paesi dell'Ue, rivolte principalmente alle aziende bovine con prati. La Commissione ha ritenuto, per questo, che l'inclusione delle orticole avrebbe rischiato di compromettere il buon esito della votazione della proposta italiana di deroga da parte del Comitato nitrati; una deroga nel suo complesso già molto innovativa per l'estensione a tipologie di aziende e di effluenti non considerate neppure nel recente rinnovo della deroga alle Fiandre. ●

mento, riparto colturale, rese previste per ciascuna coltura, ecc.

● **Ogni azienda deve tenere il registro delle applicazioni di fertilizzanti e, novità della deroga, l'autorizzazione al prelievo idrico o il contratto per l'uso dell'acqua concluso con il pertinente Consorzio di bonifica.** Ciò al fine di dimostrare che le colture sono irrigabili e quindi sono garantite elevate produzioni e conseguenti asportazioni di azoto e fosforo. Per alcuni comprensori basterà indicare nella domanda di deroga che l'azienda è situata in una zona dove le acque sotterranee sono a contatto con la zona radicale (falda ipodermica).

● **Le aziende in deroga hanno l'obbligo di determinare, almeno una volta ogni quattro anni ed entro il 1° giugno, le concentrazioni di azoto totale e fosforo assimilabile nei terreni per ogni area dell'azienda agricola omogenea sotto il profilo pedologico e dell'avvicendamento colturale.** È necessaria almeno un'analisi ogni 5 ha di suolo agricolo, senz'altro utile per tarare al meglio le fertilizzazioni.

In ogni caso nelle aziende in deroga non sarà possibile applicare fosforo come concime chimico.

● **Il trasporto di effluente di allevamento da e verso le aziende agricole beneficiarie di una deroga dovrà essere registrato mediante sistemi di posizionamento geografico o per mezzo di documenti di accompagnamento nei quali si precisano il luogo di origine e la destinazione. La registrazione mediante sistemi di posizionamento geografico è obbligatoria solo per i trasporti a distanze superiori a 30 km. Durante il trasporto delle frazioni chiarificate e solide di liquami suini deve essere a disposizione un documento nel quale si specifica il quantitativo di effluente trasportato, nonché il relativo contenuto di azoto e fosforo (certificato di analisi).**

**Giuseppe Bonazzi
Paolo Mantovi**
Crpa, Reggio Emilia

▼ Per commenti all'articolo, chiarimenti o suggerimenti scrivete a: redazione@informatoreagrario.it